

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n.165/2001;

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

Visto il Decreto Sindacale n. 191 del 01/04/2026 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali;

Vista la Deliberazione del Commissario con poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2026 del 30.03.2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028 (articolo 170, comma 1, D. Lgs 267/2000);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2026 del 30.03.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2026 del 08.06.2026 di approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2025

Premesso che:

- con istanza prot. 0010867/2026 del 26/01/2026 la dipendente ***** mtr. n. 512, ha chiesto la fruizione dei permessi mensili di cui all'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per assistere familiare in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 della predetta legge, dichiarata con verbale della Commissione medica competente per territorio.

Che la fruizione dei predetti permessi è stata autorizzata con atto dirigenziale prot. n. 12092 del 28/1/2026.

Che non nota acquisita al prot. n. 0023926/2026 del 17/02/2026 la dipendente mtr. 512 ha chiesto un periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n.151/2001 per assistere familiare in condizione di disabilità grave.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 344/2026 del 25/02/2026 è stato concesso alla suddetta dipendente ***** mtr. 512, il congedo straordinario retribuito per l'assistenza al familiare in condizione di disabilità grave per il periodo dal 01 marzo 2026 al 30 settembre 2026.

Che con nota acquisita al prot. n. 79674 del 08.06.2026, la stessa ha comunicato il ricovero ospedaliero a tempo pieno del familiare assistito a far data dal 10 giugno 2026 e nel contempo ha chiesto:

- l'interruzione del congedo a far data dal 10.06.2026;
- la fruizione del congedo ordinario dal 10.06.2026 al 19.06.2026;
- la ripresa del congedo straordinario a partire dal 22 giugno 2026 e fino al 30 settembre 2026, al fine di garantire la necessaria assistenza post-operatoria e domiciliare.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1093 dell'11.06.2026 è stata dichiarata l'interruzione del congedo straordinario con decorrenza dal 10 giugno 2026, giorno di inizio del ricovero

ospedaliero a tempo pieno del familiare; ciò in quanto il ricovero annulla il presupposto dell'assistenza globale e continuativa al domicilio.

Che contestualmente è stata collocata in congedo ordinario, ai sensi dell'art. 28 del CCNL Funzioni Locali, per il periodo dal 10.06.2026 al 19.06.2026 compresi.

Considerato che con istanza acquisita al protocollo generale in data 17.06.2026 al n. 0085162/2026, la dipendente matr. 512 ha chiesto la di riprendere la fruizione del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, fino al 30.09.2026;

Preso atto che la suddetta istanza è stata presentata a seguito delle dimissioni del familiare disabile in situazione di gravità dalla struttura ospedaliera presso cui era ricoverato;

Rilevato che il periodo di congedo straordinario richiesto decorre dal 18.06.2026 e si estende fino al 30.09.2026;

Visti:

- l'art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000 il quale stabilisce che: *“i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi dell’art.4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.”*

- L'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, che prevede per i familiari di soggetti portatori di handicap grave, il diritto, esteso, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, anche ai figli conviventi, al congedo previsto dall'art.4 comma 2, della legge 53/2000, a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno;

- in particolare i commi 5 bis, ter e quinquies dell'art. 42, come introdotti dall'art.4 del D. Lgs. n. 119/2011, i quali stabiliscono: *che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa e che lo stesso può essere fruito anche in modalità frazionata (settimane e giorni) computando, in tal senso, anche i giorni festivi nel caso in cui non vi sia ripresa lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;*
a) *che il richiedente, durante il periodo di congedo, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;*

b) *che l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo massimo complessivo annuo pari a € 49.664,00, rivalutata annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;*

c) *che il periodo di congedo spettante è valutabile ai soli fini del trattamento di quiescenza e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.*

Richiamate le circolari n. 13 del 06/12/2010 e n. 1 del 03/02/2012, con le quali il Dipartimento della Funzione Pubblica, relativamente alla definizione di “patologie invalidanti”, ha precisato che, in mancanza di una espressa previsione legislativa, sentito il Ministero della salute, debba farsi riferimento per la loro individuazione all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: " 1) *patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post- traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;* 2) *patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;* 3) *patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario*".

- La sentenza n. 232/2018 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, “*nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge*”

Considerato che ai sensi dei commi 5 *bis*, *ter* e *quinqes* dell'articolo 42 D.Lgs 151/2001, come introdotto dall'articolo 4 del D.Lgs 119/2011, è previsto, tra l'altro, che il richiedente durante il periodo di congedo ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative al trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Tenuto conto che, nel caso di mancata ripresa dell'attività lavorativa tra due periodi di congedo, occorre computare nei giorni concessi anche il sabato e i giorni festivi immediatamente successivi all'ultimo giorno utile.

Verificato che la dipendente ha fruito di un periodo di congedo straordinario registrato fino al 09 giugno 2026 (compreso) pari a giorni 101, gravanti sul plafond biennale complessivo spettante alla medesima;

Vista l'attestazione di dimissioni rilasciata dalla struttura ospedaliera circa il rientro del disabile presso il proprio domicilio, acquisita al protocollo generale n. 85162 del 17.06.2026 e depositata agli atti d'ufficio;

Preso atto del ripristino dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione del beneficio;

Ritenuto di poter concedere alla dipendente ***** mtr. n. 512 un ulteriore periodo di congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 per il periodo dal 18 GIUGNO 2026 al 30 SETTEMBRE 2026.

Viste le disposizioni di legge in materia previdenziale contenute nel T. U. 151/2001 per i casi di congedo biennale straordinario.

Viste le circolari INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004 e n. 22 del 28.12.2011.

Vista la circolare INPS n. 21 del 25/01/2024.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Visto l'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni.

Visto l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Vista la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 che chiarisce che, anche per il congedo straordinario in questione si applica il principio del "referente unico" di cui all'art. 24 della legge 183/2010.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Contratto collettivo nazionale – Comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23 febbraio 2023.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità.

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse del dirigente firmatario del presente atto e che sono assolti gli obblighi previsti dal Piano triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente piano triennale Anticorruzione.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

di prendere atto dell'istanza acquisita al prot. n. 85162 del 17.06.2026 con la quale la dipendente ***** mtr. 512, al fine di assistere familiare in condizione di disabilità

grave, ha chiesto di riprendere la fruizione del congedo straordinario con decorrenza 18 GIUGNO 2026 e fino al 30 SETTEMBRE 2026;

di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, e sulla base della documentazione prodotta, l'istanza della dipendente *****mtr. n. 512, nata*****

di concedere alla suddetta dipendente un ulteriore periodo di congedo straordinario coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, come modificato dell'art. 4 del D. Lgs n. 119/2011, dal 18 GIUGNO 2026 AL 30 SETTEMBRE 2026;

di dare atto che, in conformità con i pareri espressi dall'Inps, le giornate di sabato e domenica (o giorni festivi non lavorativi) intercorrenti tra il precedente periodo di ferie e la data odierna di ripresa del congedo non vengono computate come congedo straordinario, essendovi stata una netta separazione formale e sostanziale tra i due periodi di assenza.

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, il periodo cumulativo di congedo straordinario fruito dalla dipendente ammonta complessivamente a 101 (centouno) giorni;

di aggiornare il plafond del congedo biennale spettante alla dipendente, quantificando i giorni residui ancora utilizzabili dopo la conclusione del presente periodo;

di corrispondere alla dipendente un'indennità pari all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;

di precisare che il periodo di congedo è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto;

di puntualizzare che la dipendente dovrà informare tempestivamente l'Ufficio del Personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio;

di trasmettere copia del presente atto al Settore di appartenenza della dipendente, nonché al Servizio Personale ed al Servizio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole;

di dare atto che il sottoscritto **Dott. Andrea Euterpio**, Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali - Servizio Personale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445,**DICHIARA** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente

Dott. Andrea Euterpio